

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Provincia di Monza e Brianza

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETA'

COMUNALE - ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI CAVENAGO DI BRIANZA

L'anno _____ addì _____ del mese di settembre, in Cavenago di

Brianza, presso la Sede municipale di Piazza Libert , n. 18,

TRA

l'Amministrazione Comunale di Cavenago di Brianza, rappresentata dal

Responsabile del Settore Servizi alla Persona, sig.ra BARBARA LIMONTA, nata

a Vimercate (MB) il 12.06.1970, Codice Fiscale 01477970154, in seguito deno-

minata "Comodante";

E

Il sig. _____, nato a _____ il _____ nella qualit  di Presidente

protempore e rappresentante legale dell'Associazione _____ - con sede legale

in Cavenago di Brianza, _____ - C.F. _____,

iscritta all'albo comunale delle associazioni di seguito denominato "Comoda-

tario";

PREMESSO che

- il Comune di Cavenago di Brianza   proprietario dell'appartamento sito al

primo piano dello stabile adibito ad asilo nido in via Don Borsani, cos 

come descritto nella planimetria allegata;

- il predetto immobile ha tutte le caratteristiche per poter essere asse-

gnato al "Comodatario" per lo svolgimento delle attivit  previste dallo sta-

tuto delle associazioni ed in particolare per le seguenti azioni:

- incontri di verifica e sedute dei soci dell'associazione;

- altre attività correlate allo sviluppo dell'attività dell'associazione;

- eventuali progetti specifici negli ambiti specifici di intervento del "comodatario".

- con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____ si è disposto

di approvare la bozza di contratto di comodato da stipularsi con l'Associa-

zione _____, via _____ Cavenago di Brianza per l'utilizzo

dell'appartamento di proprietà comunale sito al primo piano dello stabile

adibito ad asilo nido in via Don Borsani;

- si rende necessario addivenire alla consegna dei locali a titolo di comodato d'uso gratuito;

Richiamati gli art 1803, 1804 e seguenti del C.C. Le parti convengono e stipulano:

1 - Il "Comodante", consegna al "Comodatario", perché se ne serva per l'uso consentito dal presente contratto, il seguente bene: alloggio sito al primo piano dello stabile adibito ad asilo nido in via Don Borsani, come da planimetria allegata.

La superficie totale concessa come sede è di circa 73 mq ed ha un valore

d'affitto minimo pari a € 3.504,00 all'anno (73 mq x 4 € x 12 mesi =

3.504,00 €). Tale valore non è comprensivo delle spese relative alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento.

A titolo sinallagmatico il comodatario si impegna a:

2 - Il Comodatario si servirà dei beni sopra descritti con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti:

- utilizzo per le attività specifiche previste dallo statuto dell'associazione, in particolare incontri e sedute dei soci e ogni altra attività correlata alla gestione dell'associazione.

3 - La durata è fissata in anni cinque (5), con decorrenza dal e scadenza il, con possibilità di rinnovo per altri cinque anni. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile ceduto in comodato.

Qualora il comodatario volesse recedere anticipatamente dal contratto può farlo mediante comunicazione scritta inviata entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'immobile.

4 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare l'alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia e, a titolo sinallagmatico, si impegna a:

- Gestire la manutenzione ordinaria dell'immobile e della parte di giardino adiacente;
- Fornirsi di attrezzature, beni mobili e quanto occorrente per l'attività dell'associazione,
- Sostenere le spese di gestione del locale comprese spese condominiali relative al consumo di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
- gestire la pulizia degli spazi e lo smaltimento dei rifiuti.
- provvedere alla sistemazione finale dei locali e all'imbiancatura al momento della restituzione degli stessi.
- Garantire, a titolo sinallagmatico, l'espletamento delle seguenti

attività: _____

- Presentare annualmente all'Amministrazione Comunale il rendiconto delle attività svolte connesse alla realizzazione del sinallagma.

5 - Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per loro colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

6 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno "ipso" jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario.

Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente dovessero avvenire, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

7 - Sono a carico del comodatario le spese inerenti l'utilizzo dell'alloggio (utenze, manutenzioni ordinarie e tutto ciò che garantisce la fruibilità dell'immobile); il comodatario ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, necessarie ed urgenti.

8 - Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa dei gestori dell'asilo nido o di terzi in genere. Il comodante è

esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento.

9 - Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; nel caso di richiesta di registrazione, le relative spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

10 - È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario, il comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

11 - Per quanto non previsto si rinvia al Codice Civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile

Letto, approvato e sottoscritto.

Il comodante Il comodatario

.....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Il comodante Il comodatario

.....